



## **DECALOGO "SALDI CHIARI"**

### \* NORMA GENERALE:

1) L'adesione all'operazione "Saldi Chiari" comporta per l'operatore commerciale l'impegno a rispettare le norme presenti e future in materia di vendite speciali di fine stagione o saldi.

### \* CARTE DI CREDITO:

2) Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carte di credito.

### \* CAMBI MERCE

3) Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore commerciale si impegna a sostituire o a rimborsare entro 8 (otto) giorni dall'acquisto, o comunque nel termine più breve possibile, i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti, in conformità con le norme di cui agli artt. 1519-bis e seguenti del Codice Civile, introdotti dal D.Lgs. 02.02.2002, n. 24.

4) Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito entro 8 (otto) giorni dall'acquisto con prodotti disponibili all'atto della richiesta di sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente, l'operatore commerciale rilascerà un buono acquisto di pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino fiscale relativo.

In entrambi i casi la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione dello scontrino fiscale relativo.

### \* PROVA PRODOTTI:

5) Durante l'acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha il diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova quei prodotti che per consuetudine non vengono normalmente provati.

### \* UNIFORMITA' DEI PREZZI:

6) Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, impegnandosi in caso di variazione del prezzo a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.

### \* RIPARAZIONI:

7) Qualora il costo per l'adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l'operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione e dovrà inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiara espressamente che: "le riparazioni sono a carico del cliente".

### \* PUBBLICITA':

8) L'accettazione ed il rispetto del presente decalogo, danno diritto agli operatori commerciali aderenti di esporre nelle proprie vetrine le locandine predisposte e distribuite annualmente dall'Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi.

9) L'operatore commerciale si impegna a tenere presso l'esercizio copia del Decalogo, a disposizione dell'acquirente.

### \* CONTROVERSIE:

10) Nel caso in cui il cliente ritenga non rispettate le norme di cui al presente Decalogo potrà rivolgersi, per iscritto, ad una delle seguenti Associazioni dei consumatori firmatarie dell'accordo:

ADICONSUM Via Brambilla, 24 Como - ADOC Via Torriani, 27 Como - CONFCOSUMATORI Via Varesina, 1/A Como - LA CASA DEL CONSUMATORE Via Recchi, 11 Como.

